SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. **35.**

Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111 . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Antrodoco, e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Carapelle, e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana, e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2008.

Iscrizione nel registro degli organi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo «Curia Mercatorum», creato in forma associata dalle C.C.I.A.A. Treviso, Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia . . . . Pag. 13

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2008.

Modifica del provvedimento 21 settembre 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», in Pellezzano . . . . Pag. 13

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2008.

Iscrizione dell'organismo «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», in Pellezzano, nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione Pag. 14

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 febbraio 2008.

Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore. Pag. 15

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 febbraio 2008.

Decadenza dall'incarico di alcuni componenti del Comitato INPS di Rovigo . . . . Pag. 17

DECRETO 8 febbraio 2008.

Sostituzione di alcuni componenti del comitato provinciale INPS di Rovigo . . . . Pag. 17

DECRETO 21 febbraio 2008.

Rettifica del decreto 23 ottobre 2007, recante la nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Belluno . . . . Pag. 17

Ministero dei trasporti

DECRETO 19 dicembre 2007.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 . . . . Pag. 18

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 febbraio 2008.

Riconoscimento del consorzio di tutela del «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 . . . . Pag. 21

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 gennaio 2008.

Nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . . . . Pag. 23

DECRETO 15 febbraio 2008.

Nomina del collegio commissariale della S.p.A. Filatura di Grignasco in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 34

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 8 novembre 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 3.437.200,00. (Decreto n. 1687/Ric.) . . . . Pag. 34

DECRETO 8 novembre 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 3.524.065,00. (Decreto n. 1688/Ric.) . . . . Pag. 38

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia. Pag. 42

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Pavia e di Napoli (circoscrizioni Napoli 1 e Napoli 2) . . . . Pag. 42

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Enna . . . Pag. 43

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lucca. . . Pag. 44

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo (Ufficio provinciale di Cuneo) . . . . Pag. 44

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rimini . . Pag. 45

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Susa (Ufficio provinciale di Torino) . . . . Pag. 46

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Tempio Pausania (Ufficio provinciale di Sassari) . . . . Pag. 46

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Biella . . . Pag. 47

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Lucera (Ufficio provinciale di Foggia) . . . . Pag. 48

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pesaro . . Pag. 48

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Schio (Ufficio provinciale di Vicenza) . . . . Pag. 49

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Mondovì (Ufficio provinciale di Cuneo) . . . . Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbera del Monferrato Superiore» e proposta del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 50

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» . . . . Pag. 53

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata garantita «Barbera d'Asti» e proposta del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 56

Ministero della pubblica istruzione: Costituzione del Comitato d'indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione . . Pag. 60

Provincia autonoma di Trento: Scioglimento d'autorità della società cooperativa «Trentina Coop Food società cooperativa», in Trento . . . . Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 61

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione AIC/N n. 286 del 1º febbraio 2008, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Ceftriaxone Fidia"». Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54/L

LEGGE 25 febbraio 2008, n. **34.**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007).

08G0057

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. **35.**

Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario, in particolare l'articolo 7 che conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario e per l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante norme sulla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non aderire alla indicazione di modifica avanzata dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui stabilisce che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della Corte di appello di Roma, indicazione, non condivisa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati; infatti i magistrati della Direzione nazionale antimafia non svolgono funzioni di legittimità, tanto che, diversamente da quelli esercenti tali funzioni, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11-*bis* del codice di procedura penale e, a norma dell'articolo 23, secondo comma, lettera *b)*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2002, n. 44, possono essere eletti al Consiglio superiore della magistratura nella sola aliquota dei magistrati requirenti di merito; ciò impone, sul piano sistematico, di interpretare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111, nel senso che tale elettorato compete soltanto ai magistrati «in servizio» presso la Corte di cassazione e la Procura generale ove esplicano le proprie funzioni;

Ritenuto altresì di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 6, commi 2 e 3, atteso che la durata del termine per proporre reclamo appare comunque sufficiente e non sono contemplate ulteriori forme di impugnazione al di fuori del reclamo e che la norma corrisponde a quella contenuta nel previgente articolo 10, comma 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264;

Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalle Commissioni in ordine all'articolo 3, comma 2, relative alla possibilità per tutti i magistrati fuori ruolo di votare nell'ufficio elettorale del distretto della Corte d'appello di Roma, in quanto per i magistrati fuori ruolo che svolgono incarichi presso il Ministero della giustizia il parere per la valutazione di professionalità è espresso dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 160, mentre per i magistrati fuori ruolo in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, il parere è già espresso dallo stesso organo cui è devoluta la competenza a formulare il giudizio;

Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione della Camera dei deputati in ordine all'articolo 3, comma 1, in ordine alla costituzione di uffici elettorali distaccati anche nelle ipotesi di uffici che nel distretto non superino le 300 unità per evitare la eccessiva frammentazione degli stessi e un appesantimento dell'organizzazione delle attività elettorali;

Ritenuto di accogliere le indicazioni di modifica del testo contenute nei suddetti pareri delle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle precedentemente esposte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario

1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari ed i giudici di pace in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi.

3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario.

Art. 2.

Uffici elettorali

1. Entro il martedì precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello.

2. L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione è composto dal primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianità di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari ed i giudici di pace sono costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalità. In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianità.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione può delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della Cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della Corte di appello può delegare uno dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani.

4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.

5. Le liste di candidati sono presentate all'ufficio elettorale competente entro il giovedì precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

6. Scaduto tale termine, nei due giorni successivi, ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12 e 12-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni.

Art. 3.

Articolazione degli uffici elettorali

1. Se l'organico dei magistrati ordinari e dei giudici di pace degli uffici del distretto supera le trecento unità, il presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici di pace, presso uno o più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di trecento magistrati e giudici di pace. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.

2. Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace, con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di essi è consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati o i giudici di pace aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura votano nell'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma.

3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 4.

Votazione

1. La votazione è segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia.

2. All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i manifesti riportanti l'indicazione delle liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Può, inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o della procura generale se il votante è in servizio presso uffici di legittimità o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

4. Il giudice di pace esprime il suo voto sulla scheda indicando sulla scheda la lista prescelta. Può, inoltre, indicare il nome e cognome di un solo giudice di pace del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna riservata ai giudici di pace.

5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 è nullo; è, altresì, nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.

Art. 5.

Scrutinio e proclamazione degli eletti

1. Alle ore quattordici del lunedì, dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario; la lista è chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti partendo dall'elezione dei magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudicanti, estraendo da ciascuna urna le schede una per volta; letti a voce alta la lista e i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno dei componenti che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato hanno riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati dalle liste ed all'interno di esse da ciascun candidato.

2. Nel caso di costituzione di più uffici elettorali nel distretto i presidenti trasmettono, subito dopo il compimento delle operazioni previste dal comma 1, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto.

3. Se l'ufficio elettorale è unico, al termine delle operazioni elettorali si procede alla proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 4-*bis*, 12-*bis* e 12-*quater*, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, introdotti dalla legge 30 luglio 2007, n. 111. Se la Corte di appello comprende sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio elettorale avente sede nel capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto.

4. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati nell'archivio di ciascuna Corte.

Art. 6.

Contestazioni e reclami

1. L'ufficio elettorale della Corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative alla validità delle liste, alla eleggibilità dei candidati ed alle operazioni elettorali. Se taluno dei candidati risulta ineleggibile, provvedono ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. L'interessato ha la facoltà di proporre reclamo ai sensi del comma 2.

2. I reclami relativi alla validità delle liste, alla eleggibilità dei candidati ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione o delle Corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della Corte di cassazione o della Corte di appello competente per gli affari civili con ordinanza motivata non impugnabile adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna corte ordina la distruzione delle schede.

Art. 7.

Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive

1. La Corte con l'ordinanza che dichiara in tutto o in parte la nullità delle elezioni, ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione. Il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello dà comunicazione della nuova data rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvederanno alla affissione all'albo di ciascun ufficio del relativo avviso almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati anche a mezzo di posta elettronica.

2. Fino al completamento delle nuove operazioni elettorali, rimane in carica il precedente consiglio direttivo della Corte di cassazione o consiglio giudiziario.

3. Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla carica, con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello. Il decreto è comunicato rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del comma 1.

Art. 8.

Modelli di schede elettorali

1. I modelli di scheda per le elezioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari sono quelli riprodotti negli allegati A1, A2, A3, A4 e A5 del presente decreto.

Art. 9.

Clausola di invarianza

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

(articolo 8)

ALLEGATO A1 — Modello della scheda per le elezioni dei componenti del consiglio direttivo presso la Corte di cassazione in servizio presso la Corte di cassazione (colore rosso)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

Lista	Componente in servizio presso la Corte di cassazione

(articolo 8)

ALLEGATO A2 — Modello della scheda per le elezioni dei componenti del consiglio direttivo presso la Corte di cassazione in servizio presso la procura generale (colore grigio)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

Lista	Componente in servizio presso la procura generale

(articolo 8)

ALLEGATO A3 — Modello della scheda per le elezioni dei componenti aventi funzioni giudicanti dei consigli giudiziari (colore verde)

ELEZIONE DEI COMPONENTI CON FUNZIONI GIUDICANTI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Presso la Corte di appello di ________________

Lista	Componente magistratura giudicante

(articolo 8)

ALLEGATO A4 — Modello della scheda per le elezioni dei componenti aventi funzioni requirenti dei consigli giudiziari (colore giallo)

ELEZIONE DEI COMPONENTI CON FUNZIONI REQUIRENTI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Presso la Corte di appello di ________________

Lista	Componente magistratura requirente

(articolo 8)

ALLEGATO A5 — Modello della scheda per le elezioni dei componenti giudici di pace dei consigli giudiziari (colore celeste)

ELEZIONE DEI COMPONENTI GIUDICI DI PACE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Presso la Corte di appello di ________________

Lista	Componente Giudice di pace

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2007, n. 175, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 7 *(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge;

b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.».

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante: Ordinamento giudiziario, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1941, n. 28.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 recante: Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2006, n. 28, supplemento ordinario.

— L'art. 11-*bis* del codice di procedura penale reca:

«Art. 11-*bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia)*. — 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'art. 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'art. 11.».

— Il testo dell'art. 23, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), è il seguente:

«Art. 23 *(Componenti eletti dai magistrati)*. — 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

— La legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2002, n. 75.

— Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è il seguente:

«Art. 1 *(Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)*. — 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.».

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1946, n. 253 e ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73.

— Il testo dell'art 11, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150), è il seguente:

«Art. 11 *(Valutazione della professionalità)*. — 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del pro-

cedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

a) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima Corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve inter-

correre un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 4, 12 e 12-*ter* del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è il seguente:

«Art. 4 *(Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati)*. — 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'art. 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.» .

«Art. 12 *(Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari)*. — 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'art. 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.».

«Art. 12-*ter (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace)*. — 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'art. 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.».

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 4-*bis*, 12-*bis* e 12-*quater* del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è il seguente:

«Art. 4-*bis (Assegnazione dei seggi)*. — 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'art. 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.».

«Art. 12-*bis (Assegnazione dei seggi)*. — 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'art. 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.».

«Art. 12-*quater (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace)*. — 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.».

— Per i riferimenti alla legge n. 111 del 2007 si vedano le note alle premesse.

08G0059

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Antrodoco, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Antrodoco (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Antrodoco (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisa Cortesi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Antrodoco (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 28 gennaio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1756/2008/A2 del 29 gennaio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Antrodoco (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luisa Cortesi.

Roma, 5 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01593

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Carapelle, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carapelle (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carapelle (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carmela Palumbo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carapelle (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 gennaio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 43/13.4/ Area II del 29 gennaio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carapelle (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carmela Palumbo.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 18 giugno 2006, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da ventitre consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Federico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 18 giugno 2006, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventitre componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla quasi totalità dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 febbraio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 167/Area II/EE.LL. del 18 febbraio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Federico.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01648

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2008.

Iscrizione nel registro degli organi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo «Curia Mercatorum», creato in forma associata dalle C.C.I.A.A. Treviso, Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 18 dicembre 2007, pervenuta il 19 dicembre 2007, con la quale il dott. Federico Tessari, nato a Montebelluna (Treviso) l'8 luglio 1955, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, della associazione fra Camere di commercio «Curia Mercatorum», con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Treviso, piazza Borsa n. 3/B, codice fiscale e partita IVA n. 03152340265;

Visto che «Curia Mercatorum», come previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 222/2004 è un organismo creato ad iniziativa della Camera di commercio di Treviso alla quale hanno aderito le camere di commercio di Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia, per la realizzazione in forma associata di funzioni attribuite alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma, 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione riconosciuta «Curia Mercatorum» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, della associazione fra Camere di commercio «Curia Mercatorum», organismo creato in forma associata dalla C.C.I.A.A. di Treviso alla quale hanno aderito le C.C.I.A.A. di Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia, con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Treviso, piazza Borsa n. 3/B, codice fiscale e partita IVA n. 03152340265;

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 23 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 8 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

08A01532

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2008.

Modifica del provvedimento 21 settembre 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», in Pellezzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la nota 14 gennaio 2008, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato ha comunicato che in data 14 gennaio 2008 il prof. Gianluca Maria

Esposito, nato a Lagonegro (Potenza) il 20 settembre 1971, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza immediata;

Visto il PDG 21 settembre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano n. 20/D, codice fiscale e partita IVA n. 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Atteso che, anche a seguito delle dimissioni del prof. Gianluca Maria Esposito, i requisiti posseduti dalla associazione A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato, risultano comunque conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare che l'istante dispone in ogni caso di almeno tre formatori in possesso d requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004 che risultano essere: dott. Gregorio Pietro D'Amato nato a Pavia il 26 febbraio 1964, dott. Giovanni Marra nato a Salerno il 22 febbraio 1947, avv. Dario D'Aragona nato a Salerno il 6 febbraio 1948,

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del provvedimento 21 settembre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano n 20/D, codice fiscale e partita IVA n. 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento il prof. Gianluca Maria Esposito è cancellato dall'elenco dei formatori.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

08A01530

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2008.

Iscrizione dell'organismo «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato», in Pellezzano, nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 20 ottobre 2007, pervenuta il 29 novembre 2007, integrata il 28 dicembre 2007 e 9 gennaio 2008 con la quale l'avv. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino (Salerno) il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante della A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano 20/D, codice fiscale e partita IVA n. 03023510658, ha comunicato che con verbale di assemblea dell'11 ottobre 2007 è stato costituito, nell'ambito dell'associazione, un organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato»;

Considerato che i requisiti posseduti dalla associazione A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

— la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

— la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

— la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

— la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

— la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

— la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), località Corgiano 20/D, codice fiscale e partita IVA n. 03023510658, denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 24 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

08A01531

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2008.

Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, e successive integrazioni, con i quali sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro

n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività

1. I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, nonché quelli derivanti dall'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

2. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei decreti di approvazione degli studi medesimi. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.

Art. 2.

Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al precedente comma sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-*bis*, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. Le disposizioni di cui al presente art. entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

Art. 3.

Disposizioni transitorie per il periodo d'imposta 2007

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, valgono le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto e i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al citato art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non possono essere utilizzati per l'attività di accertamento di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti dei soggetti che svolgono l'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

2. Per il periodo d'imposta di cui al comma 1, nei confronti dei predetti soggetti, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione del comma 4-*bis,* dell'art. 10, della legge 10 maggio 1998, n. 146.

Art. 4.

Abrogazione delle disposizioni che riguardano l'annotazione separata nei confronti dei contribuenti multipunto e multiattività.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 è abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2002 riguardante «Criteri di applicazione degli studi a imprese multipunto e multiattività» e successive integrazioni. Sono altresì abrogati i provvedimenti del direttore generale del Dipartimento delle Entrate del 24 dicembre 1999, recante «Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore» e del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2001 recante «Modifiche concernenti le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore».

2. A decorrere dallo stesso periodo d'imposta sono altresì abrogate tutte le disposizioni previste nei singoli decreti di approvazione degli studi di settore in contrasto con quanto disposto nel presente decreto, nonché quelle riguardanti le cause di inapplicabilità relative all'esercizio di due o più attività di impresa, ovvero all'esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo di più unità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 193

08A01502

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 2008.

Decadenza dall'incarico di alcuni componenti del Comitato INPS di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 10/05 del 19 agosto 2005 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Rovigo;

Vista la nota del 24 settembre 2007 dell'INPS di Rovigo con la quale in applicazione dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il presidente del Comitato provinciale segnalava l'astensione per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo dei signori Ceccolin Maurizio e Moschin Claudio alle sedute del Comitato stesso;

Vista la raccomandata a.r. dell'INPS di Rovigo entrambe del 27 novembre 2007, con le quali il presidente del Comitato contestava le assenze alle riunioni dello stesso organo collegiale dei signori Ceccolin Maurizio e Moschin Claudio avvenute rispettivamente in data 4 aprile, 28 maggio, 11 giugno, 25 giugno e 28 maggio, 11 giugno, 25 giugno, 24 settembre 2007;

Ritenuto in applicazione dell'art. 42, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 di dover provvedere al riguardo;

Decreta:

La decadenza dall'incarico di componenti del Comitato INPS di Rovigo in rappresentanza dei lavoratori dei signori Ceccolin Maurizio e Moschin Claudio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 dicembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 7 febbraio 2008

Il direttore provinciale: BORTOLAN

08A01512

DECRETO 8 febbraio 2008.

Sostituzione di alcuni componenti del comitato provinciale INPS di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 10/05 del 19 agosto 2005 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Rovigo;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 7 febbraio 2008 con il quale i signori Ceccolin Maurizio e Moschin Claudio sono stati dichiarati decaduti da componenti il Comitato provinciale INPS di Rovigo in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 14 novembre 2007 n. 31/07/SD con il quale la CGIL di Rovigo ha designato in sostituzione dei signori Ceccolin Maurizio e Moschin Claudio, quali componenti del Comitato provinciale INPS di Rovigo i signori Bego Riccardo e Colombo Pieralberto;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:

I signori Bego Riccardo, nato ad Adria (Rovigo), il 2 giugno 1964 ed ivi residente in via G.B. Scarpai n. 8 e Colombo Pieralberto, nato a Roviglo l'11 giugno 1966 ed ivi residente in via Ippodromo n. 15 sono nominati componenti del Comitato provinciale INPS di Rovigo in rappresentanza dei lavoratori.

I predetti signori Bego e Colombo dureranno in carica fino alla scadenza naturale dell'organo in argomento.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 dicembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 8 febbraio 2008

Il direttore provinciale: BORTOLAN

08A01513

DECRETO 21 febbraio 2008.

Rettifica del decreto 23 ottobre 2007, recante la nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Belluno.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei diritti e pari opportunità del 23 ottobre 2007 di nomina della signora Laura Turchetto e dell'avv. Giovanna Galifi rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente della Provincia di Belluno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2007, serie generale;

Accertato che è stato erroneamente indicato il titolo della consigliera di parità supplente della provincia di Belluno;

Decreta:

Il decreto 23 ottobre 2007 deve intendersi modificato sostituendo ovunque ricorra l'errato titolo Avvocato con il corretto Dottoressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e pari opportunità
POLLASTRINI

08A01684

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2007.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE
AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE
DEI TRASPORTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 6-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono stati fissati i requisiti e le modalità concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, le modalità di effettuazione della stessa, nonché l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che, per aumentare i livelli di sicurezza delle competizioni ciclistiche che impegnano un numero elevato di partecipanti e che, perciò, richiedono provvedimenti di sospensione della circolazione di durata particolarmente lunga, è necessario prevedere che la scorta tecnica effettuata con autoveicoli e motoveicoli sia integrata e adeguatamente supportata dalla presenza di personale a terra che segnali agli altri utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;

Ritenuto che il personale di supporto della scorta tecnica debba essere adeguatamente formato per svolgere le funzioni che gli sono affidate e che debba essere abilitato dal Ministero dell'interno come già previsto per gli altri addetti alle scorte tecniche;

Considerato che tutti i soggetti che svolgono scorte tecniche, in quanto chiamati a svolgere funzioni ausiliari a quelle di polizia stradale, debbano possedere almeno i requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione e che, di conseguenza, sia necessario prevedere, in capo al Ministero dell'interno, la facoltà di revocare l'abilitazione alle persone che non possiedono più tali requisiti;

Considerato che, per semplificare le procedure di rinnovo delle abilitazioni a svolgere scorte tecniche, rilasciate ai sensi dell'art. 2 del soprarichiamato disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche, sia necessario sostituire la prova orale già prevista con un esame a quiz a risposta sintetica;

Considerato che la nuova figura di personale di supporto della scorta tecnica, come previsto per gli altri soggetti che della scorta fanno parte, richiede una puntuale regolamentazione dell'equipaggiamento, delle attrezzature e dei compiti dei soggetti abilitati;

Determina:

1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

2. Per le persone abilitate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, trovano applicazione in occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti
FUMERO

Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
MANGANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 83

ALLEGATO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE NELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2002.

1. All'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di scorta tecnica consistenti nell'attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-*bis*, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2, è sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-*bis*.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Le persone di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* devono possedere un'età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.».

2. All'art. 2, nel titolo, dopo la parola «abilitazione» sono aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta».

3. All'art. 3:

a) nel titolo, dopo la parola «attestato» sono aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il rinnovo dell'abilitazione, in ogni caso, è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.».

4. Dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-*bis*

Rilascio e rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-*bis*, dell'art. 1, è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validità, che abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame, con le modalità e secondo il programma di cui all'allegato 1-*bis*, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.

2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validità per cinque anni e può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-*bis*, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un ente di promozione sportiva riconosciuto.

3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di tenuta dell'archivio degli abilitati.

Art. 3-*ter*.

Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta

1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-*bis* è revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha più i requisiti richiesti per il suo rilascio.».

5. All'art. 6, la lettera *d)*, del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*d)* un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8».

6. Dopo l'art. 6, è aggiunto il seguente:

Art. 6-*bis*.

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-*bis*, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;

c) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;

d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa.

2. Il personale di cui al comma 1 quando non è impegnato in servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera *b)*, deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di segnalazione.

7. All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. I veicoli di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere condotti da persone non munite di abilitazione.»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, il numero massimo dei veicoli di scorta è ridotto a otto».

8. Dopo l'art. 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-*bis*.

Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di «fondo o gran fondo» e per le quali l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, abilitato ai sensi dell'art. 3-*bis* che deve presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso.

2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva può essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati punti sensibili i tratti di strada non rettilinei in discesa con forte pendenza che presentano limitata visibilità e numerosa presenza di pubblico, nonché i tratti precedenti al traguardo o ai traguardi volanti in cui è presente numeroso pubblico. Il presidio dei punti sensibili non è necessario se, per la presenza di protezioni o per la natura dei luoghi, il pubblico non può invadere la sede stradale al momento del transito dei concorrenti.

4. La durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, ultimo periodo».

9. All'art. 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le competizioni a tappe, per quelle di interesse nazionale ed internazionale, nonché per le competizioni che impegnano un elevato numero di partecipanti, quali le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente è stabilito nel documento che autorizza la competizione stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli organizzatori.».

10. Dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente:

Art. 8-*bis*

Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7-*bis*, la presenza del personale abilitato deve essere garantita per tutto il tempo in cui è sospesa o limitata la circolazione nonché per almeno i 15 minuti precedenti al transito del veicolo recante il cartello «INIZIO GARA CICLISTICA» e per i 10 minuti successivi al transito del veicolo recante il cartello «FINE GARA CICLISTICA».

2. Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, secondo le indicazioni del responsabile della scorta di cui all'art. 10, deve posizionarsi in corrispondenza del punto che deve presidiare, sulla carreggiata o sulle banchine adiacenti in posizione ben visibile per gli utenti della strada e non può trovarsi a bordo di veicoli, anche se in sosta. Se l'intersezione o il punto sensibile da presidiare presenta limitata visibilità per gli utenti che vi si approssimano, il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva deve collocarsi in prossimità dei predetti luoghi in modo che sia possibile avvistarlo da almeno 50 m di distanza.

11. All'art. 10, comma 3, le parole «all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 2 o 3-*bis*.».

12. All'art. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo rigo, dopo le parole «che effettuano la scorta» sono aggiunte le seguenti: «con veicoli»;

b) al comma 2, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente: «*a)* i dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli di cui all'art. 5 siano presenti su ciascun veicolo correttamente installati e perfettamente funzionanti e che le attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui agli articoli 6 e 6-*bis* siano presenti e perfettamente funzionanti;»;

c) al comma 3, dopo le parole «di cui all'art. 7, comma 1» sono aggiunte le seguenti parole: «e all'art. 7-*bis*, commi 1 e 2,».

13. All'art. 12, nel titolo, dopo la parola «tecnica» sono aggiunte le seguenti parole: «con veicoli».

14. Dopo l'art. 12, è aggiunto il seguente:

Art. 12-*bis*.

Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Tutte le persone che effettuano attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-*bis* devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa, ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tale scopo, prima di iniziare il servizio, devono comunicare al direttore dell'organizzazione o di corsa il loro numero di telefono cellulare o l'identificativo dell'apparato radiomobile nonché le generalità complete ed il numero dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 3-*bis*.

2. Le persone che effettuano l'attività di segnalazione di cui al comma 1 devono:

a) comunicare al direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, ad altro responsabile designato dall'organizzatore, il momento in cui iniziano il presidio di un'intersezione o di un punto sensibile ed il momento in cui terminano il servizio;

b) concordare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore, le modalità di segnalazione della sospensione temporanea della circolazione agli utenti in transito sulle strade che si immettono sul tratto interdetto;

c) essere costantemente in grado di esibire la documentazione relativa alla competizione ed alla sospensione temporanea della circolazione.

3. Le persone di cui al comma 1 devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate in modo che siano chiaramente e non equivocamente percepite dagli utenti della strada a cui sono dirette ed in modo che gli utenti stessi abbiano lo spazio sufficiente per arrestarsi in condizioni di sicurezza senza impegnare la carreggiata sulla quale vige la sospensione temporanea della circolazione.

4. Durante l'effettuazione dei servizi di segnalazione, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6-*bis*, comma 1, lettera *c)*.

5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che si immettono sulla strada interessata dalla manifestazione da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, il preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato deve segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6-*bis*, comma 1, lettera *a)*.

6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6-*bis*, comma 1, lettera *b)*, deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono immettersi. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.

15. Dopo l'allegato 1, è aggiunto il seguente:

ALLEGATO *1-bis*

MODALITÀ E MATERIE DEL CORSO E DELLA PROVA D'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 3-*BIS*

a) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni;

b) segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico;

c) servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi;

d) regole per lo svolgimento della manifestazione sportiva;

e) obblighi del caposcorta e del personale abilitato ad effettuare le scorte tecniche a gare ciclistiche;

f) impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di segnalazione;

g) modalità di svolgimento dei servizi di segnalazione;

h) impiego degli apparati radio per i collegamenti.

Il corso di formazione deve avere durata minima di 8 ore. Dell'inizio del corso, dei luoghi e delle giornate in cui esso si svolge deve essere data comunicazione al Compartimento della Polizia Stradale competente per territorio almeno quindici giorni prima.

L'esame deve svolgersi davanti ad una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri, di provata esperienza nel settore, nominata dal responsabile della Federazione ciclistica italiana o dell'Ente di promozione sportiva che ha organizzato il corso di formazione.

L'esame deve essere svolto in forma scritta. Gli elaborati delle prove d'esame devono essere sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice e conservati dalla società ovvero dall'Associazione o ente di promozione che ha organizzato il corso per almeno cinque anni.

16. Dopo l'allegato 2, è aggiunto il seguente:

ALLEGATO *2-bis*

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig. .... nato a .... il .... dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di segnalazione in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale abilitazione, che non consente di effettuare servizi di scorta tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche, ha validità per cinque anni e può essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.

Data ....
(Timbro della Repubblica)

Firma ....
(Il dirigente del compartimento di Polizia stradale)

08A01429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 2008.

Riconoscimento del consorzio di tutela del «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15 lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 - del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 509 della Commissione del 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 76 del 16 marzo 2001, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE)

n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» DOP con sede in Reggio Calabria, via Rodinò, n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, integrato con decreto 10 maggio 2001 recante «integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP», è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera produttiva oli essenziali, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela del «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» DOP, con sede in Reggio Calabria, via Rodinò n. 11 è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» registrata con regolamento (CE) n. n. 509 della Commissione del 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 76 del 16 marzo 2001.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema del controllo della DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera oli essenziali,di cui all'art. 2, lettera *i)* del decreto 10 maggio 2001, recante «integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP», sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01528

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 gennaio 2008.

Nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *e)* e comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 8-*bis* del decreto-legge n. 81 del 17 luglio 2007, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 127, relativo alle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese che prevede, tra l'altro, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità, anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 2, comma 203, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, C323;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il Regolamento della Commissione europea n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 1º novembre 2006, L302;

Visto il Regolamento della Commissione europea n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, L10;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato n. 324/2007;

Vista la decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007 con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006;

Considerato che è in corso di adozione il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale viene istituito il predetto regime di aiuto per i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Ritenuto opportuno dare rapida attuazione allo strumento contratti di programma per assicurare il necessario sostegno allo sviluppo economico territoriale e pertanto di procedere alla definizione del presente decreto senza includere la filiera agricola alimentare in attesa della completa approvazione di tutti i Piani di Sviluppo Rurale regionali, essenziali per la concessione di aiuti in detta filiera;

Considerato, altresì, che con successivo decreto si provvederà ad integrare le presenti disposizioni al fine di ampliare ad altri settori di attività economiche l'accesso ai contratti di programma, nonché ad individuare eventuali disposizioni specifiche riferite ai contratti di programma per la localizzazione anche per quanto attiene alle modalità di approvazione degli stessi ed alle soglie di spesa ammissibili;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Titolo I

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA DI CUI AI SUCCESSIVI TITOLI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

Soggetti proponenti e soggetti beneficiari

1. La proposta di contratto di programma per la realizzazione di un progetto industriale di cui all'art. 3, può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Tale impresa è, ai fini del presente decreto, denominata soggetto proponente.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono il soggetto proponente ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui all'art. 3.

3. Ai fini del presente decreto, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

4. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della istanza di accesso di cui all'art. 7, devono:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° ottobre 2004, C244.

Art. 3.

Progetto industriale

1. Per progetto industriale si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, della quale il soggetto proponente è responsabile ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, finalizzata alla produzione di beni e/o servizi e per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimenti produttivi e, eventualmente, di sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. Il progetto industriale può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. Ciascun programma deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nelle aree che risultano ammissibili in relazione a quanto previsto nei Titoli II, III e IV. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

2. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti previsti dal progetto industriale non deve essere inferiore a 40 milioni di euro, con esclusione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell'ambito del progetto industriale, il programma di investimento produttivo proposto dal soggetto proponente deve presentare spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 25 milioni di euro; quest'ultimo può, in ogni caso, proporre anche uno o più programmi di sviluppo sperimentale.

3. I programmi di investimento di cui al comma 1 sono ammissibili alle agevolazioni del presente decreto se riferiti alle seguenti attività economiche, fermo restando le condizioni ed i divieti riportati in relazione agli specifici programmi nei Titoli II, III e IV:

a) attività di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, con esclusione di quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

b) le attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione E della medesima classificazione, nei limiti indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, e quelle di servizi elencate nell'allegato n. 2.

Art. 4.

Programmi di investimento

1. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni del presente decreto sono quelli indicati nei Titoli II, III e IV.

2. Fatto salvo quanto stabilito per l'investimento produttivo proposto dal soggetto proponente all'art. 3, comma 2, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun programma non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate, in relazione agli specifici programmi di investimento, nei Titoli II, III e IV del presente decreto.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili ed erogazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste, in relazione agli specifici programmi di investimento, nei Titoli II, III e IV del presente decreto.

2. Le agevolazioni possono essere concesse sia nella forma di contributo in conto impianti sia nella forma di contributo in conto interessi, ovvero in una combinazione di ambedue le forme.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di programma di cui all'art. 11.

4. Le agevolazioni sono erogate secondo le modalità definite nel contratto di cui all'art. 11, esclusivamente sulla base di stati di avanzamento della realizzazione

dei singoli programmi di investimento e previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, lettera *h)*.

Art. 7.

Fase di accesso

1. Il soggetto proponente che intende presentare una proposta di contratto di programma ai sensi del presente decreto deve preventivamente trasmettere all'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito «Agenzia», un'istanza di accesso alla procedura di negoziazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese eventualmente coinvolte. La predetta domanda di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione di singoli programmi d'investimento e l'ammontare e le caratteristiche degli stessi, e che indichi le eventuali banche che interverranno finanziariamente e l'eventuale necessità di realizzazione di infrastrutture pubbliche funzionali. A tal fine l'Agenzia predispone un apposito schema, che renderà disponibile sul proprio sito internet, ed al quale le imprese interessate si atterranno per la descrizione del progetto industriale; sul medesimo sito, l'Agenzia indicherà l'eventuale documentazione, a corredo dell'istanza d'accesso, necessaria ai fini delle verifiche da effettuare. L'Agenzia, constatato che sussistono le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente decreto, ne dà comunicazione scritta al soggetto proponente riservandosi di procedere ad una verifica dettagliata. Contestualmente l'Agenzia ne dà comunicazione alla Direzione generale per il Sostegno alle Attività Imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, nel seguito DGSAI, e alla/e regione/i i cui territori sono interessati dalla realizzazione dei programmi di investimento. Qualora l'Agenzia non rilevi la sussistenza delle predette condizioni di ammissibilità, ne dà comunicazione scritta al soggetto proponente ed alla DGSAI.

2. L'Agenzia, fatta salva contraria indicazione della DGSAI, avvia la fase di interlocuzione con il soggetto proponente al fine di verificare dettagliatamente le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti e alle banche finanziatrici. Particolare attenzione è posta agli effetti ed alla tempistica di realizzazione del progetto industriale, nonché alla sua cantierabilità. Nell'espletamento di tale fase l'Agenzia può richiedere al soggetto proponente ed alle eventuali imprese interessate qualsiasi documentazione atta a fornire informazioni aggiuntive e/o chiarimenti e interloquisce oltre che con la DGSAI anche con le regioni interessate anche al fine di acquisire da quest'ultime il parere preliminare sulla domanda di accesso.

3. A conclusione dell'attività di cui al comma 2, da espletare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accesso ovvero dall'acquisizione dell'eventuale documentazione di cui al medesimo comma 2, l'Agenzia trasmette alla DGSAI, per ciascuna delle istanze ricevute, le relative risultanze che tengono conto anche del parere preliminare espresso dalle regioni interessate entro il predetto termine. Le predette risultanze sono redatte sulla base di apposita scheda, che sarà definita con la convenzione di cui all'art. 12, nella quale sono contenute tutte le informazioni ed i dati necessari per descrivere il progetto industriale, il soggetto proponente e le eventuali altre imprese coinvolte oltre che le condizioni e gli elementi di ammissibilità nonché gli investimenti previsti, con i relativi effetti economici ed industriali, e l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili. Nel caso di esito negativo delle predette attività, l'Agenzia ne dà comunicazione motivata al soggetto proponente, alla DGSAI ed alle regioni interessate.

4. La DGSAI, entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna scheda relativa alle istanze valutate positivamente, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, autorizza l'Agenzia a ricevere la documentazione progettuale di cui all'art. 8 ai fini della successiva fase di valutazione, stabilendo altresì, in relazione a ciascuna istanza, il termine perentorio entro il quale il soggetto proponente deve presentare detta documentazione. La DGSAI provvede a comunicare tempestivamente all'Agenzia, dandone motivazione, anche le istanze per le quali non è autorizzata la presentazione della predetta documentazione.

5. L'Agenzia comunica tempestivamente ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui al comma 4. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze ritenute ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.

Art. 8.

Presentazione della documentazione progettuale

1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente all'Agenzia entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 5. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la stessa non è ricevibile e la relativa proposta di contratto di programma è considerata decaduta. Il soggetto proponente invia contestualmente copia della proposta di contratto di programma di cui al comma 2 anche alla DGSAI ed alla/e regione/i i cui territori sono interessati dalla realizzazione dei programmi di investimento. La/e regione/i, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta proposta, formula/no le proprie osservazioni ed il proprio parere all'Agenzia ed alla DGSAI, comunicando anche la disponibilità ad un eventuale cofinanziamento. Nel caso in cui la/e Regione/i non trasmetta/ano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo; qualora il predetto parere, invece, sia negativo, la relativa proposta di contratto di programma non può essere approvata e l'Agenzia ne dà motivata comunicazione al soggetto proponente. Per le proposte di contratto di programma che prevedono la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali per le quali risulti necessario il coinvol-

gimento di altre amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, per l'acquisizione del predetto parere la DGSAI indice una apposita conferenza di servizi

2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di contratto di programma, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale con particolare riguardo:

a) ai presupposti e agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;

b) al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;

c) agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;

d) al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

3. Alla proposta di contratto di programma devono, in particolare, essere allegati:

a) scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti;

nonché i seguenti documenti riferiti, nel caso in cui la proposta di contratto riguardi più imprese e/o più programmi di investimento di una stessa impresa, a ciascuna impresa ed a ciascun programma:

b) scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto;

c) documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciati in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di contratto di programma;

d) dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla disponibilità degli immobili che saranno oggetto del programma di investimento;

e) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera *d)*, ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;

f) dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa all'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all'attività produttiva prevista;

g) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

h) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

i) la documentazione utile a dimostrare, per i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, l'aggiuntività dell'aiuto come previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico; le relative specifiche tecniche saranno rese disponibili dall'Agenzia attraverso il sito internet.

Con circolare del Ministero dello sviluppo economico potrà essere indicata ulteriore documentazione che dovrà essere fornita ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 9.

Istruttoria tecnica delle proposte

1. L'Agenzia, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 8, effettua l'istruttoria della medesima, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta nonché la sua cantierabilità ed avvalendosi anche, per i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di esperti iscritti all'albo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006. Qualora l'Agenzia, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, necessiti di chiarimenti e/o integrazioni, la decorrenza dei 90 giorni si intende corrispondentemente interrotta. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulta non positiva, l'Agenzia comunica al soggetto proponente, alla DGSAI ed alla/e regione/i interessata/e, l'esito negativo e le relative motivazioni. Per le proposte la cui istruttoria si conclude con esito positivo, l'Agenzia trasmette alla DGSAI, la relazione conclusiva sulla base dello schema definito con la convenzione di cui all'art. 12, unitamente alla relativa certificazione antimafia.

2. La DGSAI, sulla base della relazione istruttoria ed entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, verifica la presenza di tutti gli elementi necessari per l'approvazione e ne dà comunicazione alla/e regione/i interessata/e anche ai fini della determinazione dell'eventuale cofinanziamento.

Art. 10.

Approvazione delle proposte di contratto di programma

1. Sulla scorta delle risultanze delle attività di cui all'art. 9, comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE, per l'approvazione, le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili. Il CIPE approva le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma ed individuando il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11.

Art. 11.

Sottoscrizione del contratto

1. Entro i termini di cui all'art. 9, comma 2, stabiliti dal CIPE in relazione a ciascuna proposta di contratto di programma, nonché a seguito delle decisioni della Commissione europea in relazione ai programmi di investimento soggetti a notifica, il Ministero dello sviluppo economico, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari, nonché le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento, sottoscrivono il contratto, predisposto dalla DGSAI, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate dalla delibera di approvazione del CIPE.

2. Il contratto, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del contratto di programma.

Art. 12.

Gestione dei contratti di programma

1. I rapporti tra l'Agenzia e la DGSAI per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, ivi inclusa l'attività di gestione dei contratti di programma, il cui coordinamento e controllo sono esercitati dalla Direzione stessa, sono regolati integrando e modificando la convenzione in essere in materia di contratti di programma per la localizzazione. Gli oneri relativi sono posti a carico delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni in favore dei contratti di programma, in misura non superiore a quella stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità ed i criteri sono fissati sulla base dei compensi previsti da precedenti contratti per lo svolgimento di analoghe attività.

Art. 13.

Gestione dei contratti di programma già approvati

1. Con le integrazioni alla convenzione di cui all'art. 12 è altresì affidata all'Agenzia la gestione dei contratti di programma già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il trasferimento della documentazione relativa sarà effettuato dalla DGSAI che individuerà, sulla base dello stato di avanzamento e delle specifiche problematiche, i singoli contratti di programma per i quali la gestione sarà trasferita all'Agenzia, fissando anche le modalità di detto trasferimento che saranno disciplinate con la convenzione di cui al comma 1.

Art. 14.

Relazioni annuali e monitoraggio

1. Il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità. La DGSAI integra le predette relazioni annuali con un rapporto di valutazione predisposto con il supporto dell'Istituto per la promozione industriale, che dia conto dell'avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo dei contratti di programma approvati nonché dell'efficienza delle procedure, e le presenta alla sede stabile di concertazione, di cui all'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche al fine di acquisire eventuali proposte tese a migliorare l'efficacia degli interventi. Alla medesima sede stabile di concertazione, il Ministro dello sviluppo economico presenta le direttive contenenti gli indirizzi ed i criteri cui l'Agenzia si attiene nello svolgimento delle attività di valutazione e di istruttoria delle proposte di contratti di programma.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento ai programmi di cui al Titolo II, fornisce alla Commissione europea ogni qualvolta è concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento superiori a 50 milioni di euro non soggetti alla notifica individuale di cui all'art. 20, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento della Commissione europea n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, inoltre, con riferimento ai programmi di cui al Titolo IV, fornisce alla Commissione europea ogni qualvolta è concesso un aiuto in base al presente decreto per programmi non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'art. 35 ed il cui importo ecceda 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Titolo II

PROGRAMMI RELATIVI AD INVESTIMENTI PRODUTTIVI NELLE AREE DI CUI ALL'ART. 87, PARAGRAFO 3, LETTERE *a)* E *c)* DEL TRATTATO

Art. 15.

Aree e programmi ammissibili

1. I programmi di cui al comma 2 devono essere realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato UE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.

2. Le agevolazioni relative ai programmi di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi di investimento volti:

a) alla realizzazione di nuove unità produttive;

b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;

c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi

d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Art. 16.

Attività ammissibili

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 1628/2006 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 302/29 del 1° novembre 2006, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse per la realizzazione di programmi di investimento riferiti alle attività economiche di cui all'art. 3, comma 3, con esclusione di quelle rientranti nei seguenti settori:

a) trasformazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1898/87; per prodotti di imitazione o sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;

b) industria siderurgica;

c) fibre sintetiche;

d) costruzioni navali;

e) industria carbonifera.

Art. 17.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) opere murarie e assimilate;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto;

e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 % dell'investimento complessivo ammissibile;

f) brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 % dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti «chiavi in mano».

3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimento, ai sensi dell'art. 5, lettera *a)* del Regolamento CE n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione inviata dall'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1. Per avvio del programma si intende la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

5. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro.

Art. 18.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti consentiti dal Regolamento della Commissione europea n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea del 1º novembre 2006, L 302, e successive modifiche ed integrazioni, secondo una o più delle forme di cui all'art. 6, comma 2. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma; il contributo è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 2 in misura massima non superiore all'80% dello stesso.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

3. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013 e pubblicata sul sito Internet all'indirizzo:http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n324-07.pdf.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 19.

Cumulo

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.

Art. 20.

Notifica individuale

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1628/2006, per i programmi con investimenti ammissibili superiori a 50 milioni di euro qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un programma con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro, applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11 è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 21.

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte:

a) in caso di assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;

b) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 19;

c) in caso di mancata realizzazione del programma;

d) in caso di non mantenimento dei beni per il periodo indicato all'art. 18, comma 4;

e) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di cui all'art. 11, comma 2.

Con il citato contratto sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Titolo III

PROGRAMMI RELATIVI AD INVESTIMENTI PRODUTTIVI PROPOSTI DA PMI IN AREE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 87, PARAGRAFO 3, LETTERE *a)* E *c)* DEL TRATTATO

Art. 22.

Aree e programmi ammissibili

1. I programmi di cui al comma 2 devono essere realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato UE previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.

2. Le agevolazioni relative ai programmi di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi di investimento volti:

a) alla realizzazione di nuove unità produttive;

b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;

c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Art. 23.

Soggetti beneficiari e attività ammissibili

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 70/2001 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse solo a piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento riferiti alle attività economiche di cui all'art. 3, comma 3, con esclusione di quelle rientranti nei seguenti settori:

a) trasformazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1898/87; per prodotti di imitazione o sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;

b) industria siderurgica;

c) fibre sintetiche;

d) costruzioni navali;

e) industria carbonifera.

Art. 24.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) opere murarie e assimilate;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto;

e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

f) brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; .

2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti «chiavi in mano».

3. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze, ai sensi dell'art. 5, lettera *a)* del Regolamento CE n. 70/01. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione inviata dall'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1. Per avvio del programma si intende la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

5. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della proposta di contratto di programma, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro.

Art. 25.

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti consentiti dal Regolamento n. 70/2001 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, secondo una o più delle forme di cui all'art. 6, comma 2. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma; il contributo è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 2 in misura massima non superiore all'80% dello stesso.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

3. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono pari, rispettivamente, al 15% equivalente sovvenzione lordo per le piccole imprese e al 7,5% equivalente sovvenzione lordo per le medie imprese.

Art. 26.

Cumulo

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.

Art. 27.

Notifica individuale

1. Per i programmi con investimenti ammissibili pari o superiori a 25 milioni di euro ovvero comportanti agevolazioni di importo totale lordo pari o superiore a 15 milioni di euro, la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11 è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 28.

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in:

a) in caso di assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;

b) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 26;

c) in caso di mancata realizzazione del programma;

d) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di cui all'art. 11, comma 2.

Con il citato contratto sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Titolo IV

PROGRAMMI DI RICERCA INDUSTRIALE
E SVILUPPO SPERIMENTALE

Art. 29.

Soggetti beneficiari

1. Possono essere destinatari delle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, in relazione ai programmi di investimento previsti dal presente Titolo:

a) le imprese operanti nei settori di attività indicati all'art. 3, comma 3;

b) le università e i centri di ricerca pubblici e privati.

Art. 30.

Programmi ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai programmi di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi di sviluppo sperimentale che possono prevede anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, preponderante rispetto a quella di ricerca industriale.

2. I suddetti programmi possono essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 29 anche in forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *b)*;

b) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Ai fini dell'ammissibilità i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7, ferma restando

la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti ed i cui costi, in tal caso, non sono ammissibili alle agevolazioni.

Art. 31.

Aree ammissibili

1. I programmi di cui all'art. 30 possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale.

Art. 32.

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

d) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

e) le spese generali, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari derivanti direttamente dal programma di ricerca e sviluppo, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera *a)*.

Art. 33.

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti previsti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e successive modifiche ed integrazioni, in una o più delle forme di cui all'art. 6, comma 2. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma; il contributo è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 2 in misura massima non superiore all'80% dello stesso.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto ai costi agevolabili calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

3. L'intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non può superare:

a) il 50 % per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;

b) il 25 % per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti.

Le intensità di cui al presente comma sono maggiorate fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Art. 34.

Cumulo

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006, qualora il cumulo comporti il superamento delle intensità massime di cui all'art. 33.

Art. 35.

Notifica individuale

1. Per i programmi di ricerca e sviluppo per i quali l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per programma la sottoscrizione del contratto è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Art. 36.

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte:

a) in caso di assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;

b) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 34;

c) in caso di mancata realizzazione del programma;

d) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di cui all'art. 11, comma 2.

Con il citato contratto sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 37.

Condizione sospensiva

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Titolo è subordinata alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro dello sviluppo economico che istituisce il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione autorizzato con decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007 e, di conseguenza, la data di avvio di cui all'art. 30, comma 4, deve essere successiva alla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 183

ALLEGATO n. 1

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLE AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI RIFERITI ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE

I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 40.1 e 40.3 della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.

A tal fine:

a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;

c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 14, comma 1, lettera *b)* del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;

d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

ALLEGATO n. 2

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice («rif.»), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata.

A) *Servizi*

I programmi di investimento ammissibili devono riguardare le seguenti attività di servizi:

55.5 Limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati, con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio, con esclusione dei mezzi di trasporto

63.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

64 Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni

72.2 Realizzazione di software e consulenza informatica

72.3 Elaborazione elettronica dei dati

72.4 Attività delle banche di dati

74 Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a: attività di imballaggio, confezionamento (74.82)

design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.87.5)

attività dei call center (74.86)

90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:

raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 90.01.0), limitatamente al trattamento delle acque reflue tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.

08A01669

DECRETO 15 febbraio 2008.

Nomina del collegio commissariale della S.p.A. Filatura di Grignasco in amministrazione straordinaria

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2008, con il quale il tribunale di Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Filatura di Grignasco S.p.A. con sede in Grignasco (Novara);

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria (ora sviluppo economico) nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari di diverse e complementari professionalità al fine di assicurare alla procedura l'apporto di competenze al contempo giuridico-concorsuali, gestionali e commercialistiche;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissari straordinari ai signori avv. Alessandra Giovetti, già commissario giudiziale della Filatura di Grignasco S.p.A., dott. Alfio Lamanna, dottore commercialista di Genova di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, già consulente del commissario giudiziale e dott. Stefano Marastoni, dottore commercialista di Genova;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Filatura di Grignasco S.p.A. sono nominati commissari straordinari:

l'avv. Alessandra Giovetti, nata a Torino, l'8 novembre 1966;

il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova, il 7 gennaio 1939;

il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo Ne' Monti (Reggio-Emilia), il 1° settembre 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Novara;

alla Camera di Commercio di Novara per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Piemonte;

al Comune di Grignasco;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01423

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 novembre 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 3.437.200,00. (Decreto n. 1687/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 Ric. «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di struttura di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000,

n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione Interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 5 maggio 2005 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2004 tra i quali quello presentato da MBDA Italia S.p.A. - Roma, N.P. 2918/04 avente come titolo per la Ricerca: «Materiali Nanostrutturati Multifunzionali per la Realizzazione di Finestre Elettromagnetiche MMW» e per la Formazione: «Formazione di personale per centro di ricerca sui materiali avanzati per applicazioni elettromagnetiche in banda MMW»;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'amministrazione ha trasmesso al comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal comitato *ex* art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 297/1999, nelle sedute del 20 settembre 2006 e del 9 maggio 2007 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale massimo ammissibile di € 3.939.100,00 di cui € 3.629.000,00 per attività di ricerca della durata di trentasei mesi e di € 310.100,00 per attività di formazione della durata di ventiquattro mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, ricomprese nel decreto MUR, n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto direttoriale n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P.2918/04 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 2918/04, presentato per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, avente come titolo per la Ricerca: «Materiali Nanostrutturati Multifunzionali per la Realizzazione di Finestre Elettromagnetiche MMW» e per la Formazione: «Formazione di personale per centro di ricerca sui materiali avanzati per applicazioni elettromagnetiche in banda MMW» per un costo massimo ammissibile, per le attività di Ricerca, di € 3.629.000,00 e per una durata di trentasei mesi e di € 310.100,00, per le attività di Formazione, e per una durata di ventiquattro mesi - soggetto esecutore MBDA Italia S.p.A. - Roma - è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 3.437.200,00 di cui € 1.126.300,00 nella forma del contributo nella spesa e € 2.310.900,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 294.595,00 di cui € 108.535,00 nella forma del contributo nella spesa e € 186.060,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi € 3.731.795,00 sulle apposite disponibilità così come indicato nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 93

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 2918/04

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2918/04 del 01/03/2004 Comitato del 09/05/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Materiali Nanostrutturati Multifunzionali per la Realizzazione di Finestre Elettromagnetiche MMW

Inizio: 01/09/2006

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Mbda Italia S.p.A.

ROMA (RM)

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di personale per centro di ricerca sui materiali avanzati per applicazioni elettromagnetiche in banda MMW

Inizio: 01/03/2007

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Mbda Italia S.p.A.

ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.939.100,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	2.670.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	959.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	310.100,00
al netto di recuperi pari a	Euro	500.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.670.000,00	€ 959.000,00	€ 3.629.000,00	€ 310.100,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.670.000,00	€ 959.000,00	€ 3.629.000,00	€ 310.100,00

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 2918/04

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.234.835,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.126.300,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	108.535,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	2.496.960,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.310.900,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	186.060,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A01627

DECRETO 8 novembre 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 3.524.065,00. (Decreto n. 1688/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 Ric. «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di struttura di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione Interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 26 maggio 2005 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2004 e in particolare quello presentato da S.I.P.A. - Società Industrializzazione Progettazione Automazione S.p.A. - Vittorio Veneto (Treviso), N.P. 3053/04 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Riorientamento del Centro di Ricerca e Sviluppo SIPA con estensione delle competenze dalla metalmeccanica ai materiali polimerici, compositi ed alle nanotecnologie finalizzato al mantenimento della leadership della società nel comparto del packaging»;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'amministrazione ha trasmesso al comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal comitato *ex* art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nelle sedute dell'8 marzo 2006 e del 26 luglio 2006 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale massimo ammissibile di € 4.407.300,00 di cui € 3.869.300,00 per attività di ricerca della durata di quaranta mesi e di € 538.000,00 per attività di formazione della durata di ventiquattro mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, ricomprese nel decreto MUR, n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto direttoriale n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P.3053/04 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 3053/04, presentato per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, avente come titolo per la Ricerca e per la Formazione: «Riorientamento del Centro di Ricerca e Sviluppo SIPA con estensione delle competenze dalla metalmeccanica ai materiali polimerici, compositi ed alle nanotecnologie finalizzato al mantenimento della leadership della società nel comparto del packaging» per un costo massimo ammissibile, per le attività di Ricerca, di € 3.869.300,00 e per una durata di quaranta mesi e di € 538.000,00, per le attività di Formazione, e per una durata di ventiquattro mesi - soggetto esecutore S.I.P.A. S.p.a. - Società Industrializzazione Progettazione Automazione, Vittorio Veneto (Treviso) - è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 3.524.065,00 di cui € 1.067.950,00 nella forma del contributo nella spesa e € 2.456.115,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 511.100,00 di cui € 134.500,000 nella forma del contributo nella spesa e € 376.600,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi € 4.035.165,00 sulle apposite disponibilità così come indicato nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 94

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 3053/04

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 3053/04 del 04/03/2004 Comitato del 26/07/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo: Riorientamento del Centro di Ricerca e Sviluppo SIPA con estensione delle competenze dalla metalmeccanica ai materiali polimerici, compositi ed alle nanotecnologie finalizzato al mantenimento della leadership della società nel comparto del packaging

Inizio: 25/07/2005

Durata Mesi: 40

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

S.I.P.A. S.P.A. - SOCIETA' INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE AUTOMAZIONE
VITTORIO VENETO (TV)

• Progetto di Formazione

Titolo: Riorientamento del Centro di Ricerca e Sviluppo SIPA con estensione delle competenze dalla metalmeccanica ai materiali polimerici, compositi ed alle nanotecnologie finalizzato al mantenimento della leadership della società nel comparto del packaging

Inizio: 01/03/2006

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

S.I.P.A. S.P.A. - SOCIETA' INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE AUTOMAZIONE
VITTORIO VENETO (TV)

• Costo Totale ammesso	Euro	4.407.300,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	2.857.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	1.011.800,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	538.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	632.800,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 68.400,00	€ 15.000,00	€ 83.400,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 2.789.100,00	€ 996.800,00	€ 3.785.900,00	€ 538.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.857.500,00	€ 1.011.800,00	€ 3.869.300,00	€ 538.000,00

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 3053/04

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.202.450,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.067.950,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	134.500,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	2.832.715,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.456.115,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	376.600,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A01628

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di La Spezia

1. A decorrere dal 12 marzo 2008 è attivata, presso l'ufficio provinciale di La Spezia, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01569

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Pavia e di Napoli (circoscrizioni Napoli 1 e Napoli 2).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Pavia e Napoli

1. A decorrere dal 13 marzo 2008 è attivata, presso gli uffici provinciali di Pavia e Napoli (circoscrizioni Napoli 1 e Napoli 2), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01570

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Enna.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Enna

1. A decorrere dal 14 marzo 2008 è attivata, presso l'ufficio provinciale di Enna, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01571

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lucca.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Lucca

1. A decorrere dal 19 marzo 2008 è attivata, presso l'ufficio provinciale di Lucca, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01572

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo (Ufficio provinciale di Cuneo).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova

automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo

1. A decorrere dal 20 marzo 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Saluzzo (Ufficio provinciale di Cuneo), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01573

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Rimini.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Rimini

1. A decorrere dal 21 marzo 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Rimini, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01574

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Susa (Ufficio provinciale di Torino).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Susa

1. A decorrere dal 27 marzo 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Susa (Ufficio provinciale di Torino), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01575

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Tempio Pausania (Ufficio provinciale di Sassari).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Tempio Pausania

1. A decorrere dal 27 marzo 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Tempio Pausania (Ufficio provinciale di Sassari), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01576

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Biella

1. A decorrere dal 28 marzo 2008 è attivata, presso l'ufficio provinciale di Biella, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del Territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01577

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Lucera (Ufficio provinciale di Foggia).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Lucera

1. A decorrere dal 2 aprile 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Lucera (Ufficio provinciale di Foggia), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01578

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pesaro.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova

automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Pesaro

1. A decorrere dal 3 aprile 2008 è attivata, presso l'ufficio provinciale di Pesaro, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01579

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Schio (Ufficio provinciale di Vicenza).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Schio

1. A decorrere dal 4 aprile 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Schio (Ufficio Provinciale di Vicenza), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01580

DECRETO 18 febbraio 2008.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Mondovì (Ufficio provinciale di Cuneo).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Mondovì

1. A decorrere dal 4 aprile 2008 è attivata, presso la sezione staccata di Mondovì (Ufficio provinciale di Cuneo), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A01581

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbera del Monferrato Superiore» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino «Barbera del Monferrato Superiore»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi su indicazione della Camera di commercio di Alessandria presso la sede del Castello di Marengo (Alessandria) il giorno 12 dicembre 2007 con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;

Ha espresso nella riunione del 12 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE»

Art.1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Vini rossi:

Barbera del Monferrato superiore.

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino «Barbera del Monferrato superiore» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

— Barbera: minimo 85%;

— Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione del vino «Barbera del Monferrato superiore» comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata d'Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d'Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone;

b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano e Mirabello la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S: Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.

Provincia di Asti:

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

— terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;

— giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;

— altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;

— esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

— sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l'esposizione nord;

— densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500;

— forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

— è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Barbera del Monferrato superiore» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore	9.000	12,50% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a di cui all'art. 1 con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di 8.000 kg per ettaro di coltura specializzata.

Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00%.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

- *Al terzo anno di impianto:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore «vigna»	4.800	13,00% vol.

- *Al quarto anno di impianto:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore «vigna»	5.600	13,00% vol.

- *Al quinto anno di impianto:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore «vigna»	6.400	13,00% vol.

- *Al sesto anno di impianto:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore «vigna»	7.200	13,00% vol.

- *Dal settimo anno di impianto in poi:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato superiore «vigna»	8.000	13,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. I vigneti iscritti all'albo del Barbera d'Asti non possono fare parte dell'albo dei vigneti del Barbera del Monferrato superiore.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Per il vino a docg Barbera del Monferrato superiore le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa (uva/vino)	Produzione max di vino (litri ad ettaro)
Barbera del Monferrato superiore	non sup. al 70%	6.300

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Vini	Durata	Di cui in legno (botti di rovere in qualsiasi dimensione)	Decorrenza
Barbera del Monferrato superiore	minimo 14 mesi	minimo 6 mesi	dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Barbera del Monferrato superiore «vigna»	minimo 14 mesi	minimo 6 mesi	dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per le uve «Barbera del Monferrato superiore» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine «Monferrato» rosso, «Monferrato» Chiaretto o Ciaret, «Barbera del Monferrato» e «Piemonte» Barbera.

6. Il vino destinato alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, può essere esclusivamente riclassificato con la denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso, «Piemonte» Barbera e purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera del Monferrato superiore:

— colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento;

— odore: intenso e caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;

— sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;

— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol ;

— per la «Barbera del Monferrato superiore con indicazione di «vigna»: 13,00% vol.;

— estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

— acidità totale minima: 4,5 g/l.

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo purchè:

— le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

— tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

— la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

— la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine «Barbera del Monferrato superiore».

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino di cui all'art. 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Tuttavia è consentito a solo scopi promozionali o in concomitanza di particolari eventi utilizzare per tutti i vini della denominazione controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» il confezionamento in recipienti di vetro della capacità di 600 cl, 900 cl e 1200 cl.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

08A01444

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato».

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi su indicazione della Camera di commercio di Alessandria presso la sede del Castello di Marengo (Alessandria) il giorno 12 dicembre 2007 con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;

Ha espresso nella riunione del 12 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BARBERA DEL MONFERRATO»

Art.1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Vini rossi:

— Barbera del Monferrato;

— Barbera del Monferrato frizzante.

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino «Barbera del Monferrato» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

— Barbera: Minimo 85%;

— Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione del vino Barbera del Monferrato comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata d'Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d'Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone,

b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano e Mirabello la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.

Provincia di Asti:

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

— giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;

— altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;

— esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l'esposizione nord;

— densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3500;

— forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

— è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a d.o.c Barbera del Monferrato ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato	10000	11% vol
Barbera del Monferrato frizzante	10000	11% vol

Le uve destinate alla produzione del vino Barbera del Monferrato che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00%.

La specificazione aggiuntiva «vigna» non è prevista per la tipologia Barbera del Monferrato frizzante.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di 9.000 kg per ettaro di coltura specializzata.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggitiva «vigna», il vigneto di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta:

- *Al terzo anno di impianto:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato	5.400	12,00% vol.

- *Al quarto anno di impianto:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato	6.300	12,00% vol.

- *Al quinto anno di impianto:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato	7.200	12,00% vol.

• *Al sesto anno di impianto:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato	8.100	12,00% vol.

• *Dal settimo anno di impianto in poi:*

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera del Monferrato	9.000	12,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. I vigneti iscritti all'albo del Barbera d'Asti non possono fare parte dell'albo dei vigneti del Barbera del Monferrato.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Per il vino a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa (uva/vino)	Produzione max di vino (litri ad ettaro)
Barbera del Monferrato	non sup. al 70%	7.000
Barbera del Monferrato frizzante	non sup. al 70%	7.000

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tali rese superino la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

4. Per le uve «Barbera del Monferrato» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllate «Monferrato» rosso, «Monferrato» chiaretto o Ciaret e «Piemonte» barbera.

5. Il vino destinato alla denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» può essere riclassificato con la denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso e «Piemonte» Barbera purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini Barbera del Monferrato all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera del Monferrato:

— colore: rosso rubino più o meno intenso;

— odore: vinoso, caratteristico;

— sapore: asciutto, mediamente di corpo, talvolta vivace;

— titolo alcolomentrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la «Barbera del Monferrato» con indicazione di «vigna» 12,00% vol;

— estratto non riduttore minimo: 23g/l;

— acidità totale minima: 4,5 g/l.

Barbera del Monferrato frizzante:

— colore: rosso rubino più o meno intenso;

— spuma: fine, persistente;

— odore: vinoso, caratteristico;

— sapore: asciutto o leggermente abboccato, mediamente di corpo;

— titolo alcolomentrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

— estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

— acidità totale minima: 4,5 g/l.

2. La denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» può essere utilizzata per designare un vino frizzante qualora sia prodotto alle condizioni di cui al presente disciplinare, rispetti le caratteristiche al consumo di cui al comma precedente e sia elaborato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per i vini frizzanti.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera del Monferrato è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato, «vecchio» e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo purchè:

— le uve provengano totalmente del medesimo vigneto;

— tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

— la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

— la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine Barbera del Monferrato di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino di cui all'art. 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore o uguale a 500 cl.

08A01445

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata garantita «Barbera d'Asti» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» e del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Asti il giorno 12 dicembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del giorno 12 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine conrollata e garantita «Barbera d'Asti»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata e garantita (d.o.c.g.), «Barbera d'Asti» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

vini rossi:

«Barbera d'Asti»;

«Barbera d'Asti» superiore; anche con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: «Nizza», «Tinella», «Colli Astiani» o «Astiano».

2. Le sottozone «Nizza», «Tinella», «Colli Astiani» o «Astiano», sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera: minimo 85%;

Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» comprende i territori dei seguenti comuni:

provincia di Asti:

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio;

provincia di Alessandria:

Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Oda-

lengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.

Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S.Germano.

A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l'esposizione nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
—	—	—
Barbera d'Asti	9000	11,50% vol
Barbera d'Asti superiore	9000	12,00% vol

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di 8.000 kg per ettaro di coltura specializzata.

Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

al terzo anno di impianto:

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
—	—	—
Barbera d'Asti «vigna»	4.800	12,50% vol
Barbera d'Asti superiore «vigna»	4.800	12,50% vol

al quarto anno di impianto:

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
—	—	—
Barbera d'Asti «vigna»	5.600	12,50% vol
Barbera d'Asti superiore «vigna»	5.600	12,50% vol

al quinto anno di impianto:

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
—	—	—
Barbera d'Asti «vigna»	6.400	12,50% vol
Barbera d'Asti superiore «vigna»	6.400	12,50% vol

al sesto anno di impianto:

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
—	—	—
Barbera d'Asti «vigna»	7.200	12,50% vol
Barbera d'Asti superiore «vigna»	7.200	12,50% vol

dal settimo anno di impianto in poi:

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
—	—	—
Barbera d'Asti «vigna»	8.000	12,50% vol
Barbera d'Asti superiore «vigna»	8.000	12,50% vol

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g. «Barbera d'Asti», devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. I vigneti iscritti agli albi del «Barbera del Monferrato» e del «Barbera del Monferrato Superiore» non possono fare parte dell'albo dei vigneti del «Barbera d'Asti».

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Per i vini a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa (uva/vino)	Produzione max di vino (litri ad ettaro)
—	—	—
Barbera d'Asti	non sup. al 70%	6.300
Barbera d'Asti superiore	non sup. al 70%	6.300

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Vini	Durata minima	Di cui in legno (botti di rovere di qualsiasi dimensione)	Decorrenza
—	—	—	—
Barbera d'Asti	4 mesi	(libero)	dal 1º novembre dell'anno di raccolta delle uve
Barbera d'Asti «vigna»	4 mesi	(libero)	dal 1º novembre dell'anno di raccolta delle uve
Barbera d'Asti «superiore»	14 mesi	minimo 6 mesi	dal 1º novembre dell'anno di raccolta delle uve
Barbera d'Asti superiore «vigna»	14 mesi	minimo 6 mesi	dal 1º novembre dell'anno di raccolta delle uve

È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c.g. «Barbera d'Asti», la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine «Monferrato» Rosso, «Piemonte» Barbera e «Monferrato» Chiaretto o Ciaret.

6. I vini destinati alla d.o.c.g. «Barbera d'Asti» di cui all'art. 1 possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata «Monferrato» Rosso e «Piemonte» Barbera, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Barbera d'Asti»:

colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento;

odore: intenso e caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;

sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; con indicazione di «vigna» 12,50%vol;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

«Barbera d'Asti» superiore:

colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento;

odore: intenso e caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;

sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con indicazione di «vigna»: 12,50%vol;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l .

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le «sottozone».

3. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g.«Barbera d'Asti» la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo purchè:

le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la d.o.c.g. «Barbera d'Asti».

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Ai soli fini promozionali, i vini di cui all'art. 1 possono essere confezionati in contenitori della capacità di 600 cl, 900 cl e 1200 cl.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

———

SOTTOZONA «NIZZA»

Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» superiore seguita dalla specificazione della sottozona: «Nizza», è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2. Il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del «Barbera d'Asti».

Art 3. La zona di produzione del vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.

Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso-sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest-sud est.

La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Nizza», devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli al momento della pigiatura.

Art. 5. Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'articolo 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Cuneo - Asti - Alessandria.

L'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 1 grado alcolico.

Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,5 vol %.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 6. — Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13 vol%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Durante detto periodo è obbligatoria una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno.

Il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» dopo l'invecchiamento può presentare un lieve sentore di legno.

Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigne, fattorie o cascine e marchi aziendali dalle quali provengano effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» superiore con specificazione della sottozona «Nizza» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5 litri.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

SOTTOZONA «TINELLA»

Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» superiore seguita dal nome della sottozona «Tinella», è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2. Vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente 15% da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del «Barbera d'Asti».

Art. 3. La zona di produzione del vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella», comprende l'intero territorio dei comuni di Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).

Art. 4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso-sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest-sud est.

La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Tinella», devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli al momento della pigiatura.

Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno ventiquattro mesi a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia. Durante detto periodo è prevista una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di

almeno sei mesi. Il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

Art. 6. — Il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

l'aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura massima di 0,5 gradi.

Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Tinella» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5 litri.

Sulle bottiglie contenenti il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

SOTTOZONA «COLLI ASTIANI» O «ASTIANO»

Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Colli Astiani» o «Astiano» è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2. Il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano», deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'90% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del «Barbera d'Asti».

Art. 3. La zona di produzione del vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano» comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune d'Isola d'Asti, il territorio a sinistra della strada Asti - Montegrosso d'Asti e l'intero territorio dei comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Azzano.

Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest-sud est.

La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g.»Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano» è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Colli Astiani» o «Astiano», devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli al momento della pigiatura.

Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuare nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 6. Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 %vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Art. 7. Il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano», non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° ottobre.

Durante detto periodo è previsto una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi.

Il vino a d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano», dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

L'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 1 grado alcolico.

Art. 8. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.

Sulle bottiglie contenenti «Colli Astiani» o «Astiano» è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

Il vino d.o.c.g. «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano» deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di una delle seguenti capacità: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,00; 5,00.

08A01446

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione del Comitato d'indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con decreto del 24 gennaio 2008 il Ministro della pubblica istruzione ha nominato i componenti del Comitato d'indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nelle persone del prof. Piero Cipollone, prof.ssa Elena Ugolini e prof. Claudio Giovanni Demartini.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica uno dei componenti del Comitato d'indirizzo sarà nominato Presidente dell'INVaLSI.

08A01591

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento d'autorità della società cooperativa «Trentina Coop Food società cooperativa», in Trento

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la «Trentina Coop Food società cooperativa» con sede in Trento, via Malvasia, 101 ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971 n. 1199;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

08A01547

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERNI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni con deliberazione n. 9 adottata il 30 gennaio 2008 ha nominato conservatore dell'ufficio del registro delle imprese il segretario generale dott. Alberto Porcacchia, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

08A01592

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione AIC/N n. 286 del 1º febbraio 2008, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Ceftriaxone Fidia"». (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2008).

Alla pagina 76 del sopraindicato supplemento ordinario, la pubblicazione riguardante il medicinale Enalapril e Idroclorotiazide Epifarma della società Epifarma S.r.l., deve ritenersi espunta, in quanto la medesima risulta essere stata pubblicata alla pagina 67 del medesimo supplemento ordinario.

In suo luogo, alla stessa pagina 76, devono invece intendersi riportati i seguenti periodi:

«Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "Ceftriaxone Fidia", nelle forme e confezioni: "250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml; "500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml; "1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 10 ml; "2 g polvere per soluzione per infusione " 1 flacone di polvere; "1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano Terme (Padova), Italia, codice fiscale 00204260285.

Confezione: “250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml.

A.I.C. n. 037334012 (in base 10) 13MBZW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l., 18038 Sanremo (Imperia), via L. Ariosto, 17 (controllo qualità).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: Ceftriaxone bisodico 3,5 H_2O 298,2 mg, pari a Ceftriaxone 250 mg.

una fiala solvente contiene: Soluzione acquosa di lidocaina all’1%.

Confezione: “500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml.

A.I.C. n. 037334024 (in base 10) 13MC08 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l., 18038 Sanremo (Imperia), via L. Ariosto, 17 (controllo qualità).

Composizione: un flacone di polvere contiene: principio attivo: Ceftriaxone bisodico 3,5 H_2O 596,5 mg, pari a Ceftriaxone 500 mg.

una fiala solvente contiene: soluzione acquosa di lidocaina all’1%.

Confezione: “1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso” 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

A.I.C. n. 037334036 (in base 10) 13MC0N (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., 18038 Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione e rilascio dei lotti); Get S.r.l., 18038 Sanremo (Imperia), via L. Ariosto, 17 (controllo qualità).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: Ceftriaxone bisodico 3,5 H_2O 1,193 g, pari a Ceftriaxone 1 g;
una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.».

08A01674

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-056) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.